

Legge regionale 29 giugno 2016, n. 16

**Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Modifica alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 e s.m.i. – Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica).**

*(BURC n. 71 del 29 giugno 2016)*

**Art. 1**

*(Modifica art. 14)*

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della [legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37](#), recante "Modifica alla [legge regionale n. 35/2009](#) e s.m.i. (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica)" è sostituito dal seguente:  
"3. Le funzioni circa l'ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 99 del [d.p.r. 380/2001](#) e 24 della [L. 64/1974](#) sono demandate alle amministrazioni comunali."

**Art. 2**

*(Modifica art. 17)*

1. All'articolo 17, comma 2, della [l.r. 37/2015](#), le parole "di sei mesi, decorrenti dall'1 gennaio 2016 e fino al 30 giugno 2016," sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2016".

**Art. 3**

*(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 4**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione.